


SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 01.03.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Totana Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: 2013

il 05.03.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Totana Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|---|
| Annotata al Registro Generale In data 05.03.2013 N. 225 N. 47 Data 20.02.13 | OGGETTO: Liquidazione spese di registrazione sentenze n. /08 Tribunale di Ragusa e /12 Corte di Appello di Catania; causa R S: c/Comune di Ragusa. Risarcimento danni. |
|--|---|

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1230

IMP. 350/3

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatrecento, il giorno venti del mese di febbraio, nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta dell'istruttore amministrativo sig. Giovanni Canzonieri, il Dirigente del I Settore, dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso con citazione notificata a questo ufficio in data 2 novembre 2006, il signor R. S. conveniva in giudizio il Comune di Ragusa avanti il Tribunale di Ragusa, per essere risarcito dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà, investita e trascinata dalla furia delle acque piovane durante un violento acquazzone avvenuto in data 08.09.2004 a Ragusa in via Archimede, dove l'auto si trovava parcheggiata; i danni lamentati e di cui si chiedeva il risarcimento ammontavano ad €. 5.275,73;

che il Comune di Ragusa, con deliberazione della giunta municipale n. 473 del 18.12.2006 si costituiva regolarmente nella causa in premessa indicata, affidando l'incarico della rappresentanza dell'ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso; la causa veniva iscritta al n. /2006 R.G. del Tribunale di Ragusa;

che con sentenza n. /08 il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda di parte attrice e compensava le spese di giudizio;

con atto di citazione avanti la Corte di Appello di Catania, notificato a questo ufficio il 30.01.2009, il signor S. R. proponeva appello avverso la sopraccitata sentenza, chiedendone la riforma; il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente con deliberazione della giunta municipale n. 79 del 10.03.2009 e la causa veniva iscritta al n. /2009 del R.G. della Corte di Appello di Catania;

visto che con sentenza n. /2012 del 2.3.2012 il giudice dott. Mannino Francesco, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. /08, in riforma della sentenza appellata, condannava il Comune di Ragusa al pagamento, in favore di R. S. della somma di €. 6.940,13, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come indicati nella parte motiva, ed alla rifusione, in favore dello stesso, delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidati in motivazione;

vista il fax del 05.02.2013 con la quale l'avvocato Carlo Occhipinti, legale del sig. R. S. ha comunicato che dalla liquidazione delle somme riportate dalla sentenza in oggetto non risultano gli importi per la registrazione delle sentenze che il suo assistito ha anticipato, chiedendo il rimborso della somma di €. 275,00 per la registrazione della sentenza n. 2008 emessa dal Tribunale di Ragusa, ed €. 243,00 per la registrazione della sentenza n. /12 emessa dalla Corte di Appello di Catania, allegando le ricevute dei modelli F23 pagati;

per quanto sopra, si propone pertanto il rimborso della somma di €. 518,00 a carico del Comune di Ragusa, anticipata dal sig. R. S.

visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 (T.U. enti locali) esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

dare atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi del comma 1 dell'art. 163 di cui sopra;

visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

1. Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di €. 518,00 imputandola al cap. 1230 imp. 350 /13 bil 2013 funz. 01, serv. 08 interv. 03, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile;
2. liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 518,00 al sig. R. S. a titolo di rimborso delle somme anticipate per la registrazione

delle sentenze n. /2008 del Tribunale di Ragusa e n. //12 della Corte di Appello di Catania.


3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento per i motivi di cui in premessa.

Allegato: fax avv. Carlo Occhipinti del 05.02.2013 e copie modelli F23 pagati dal sig.
R S

Dati anagrafici sig. R S per liquidazione *alla Ragioneria*

L'ISTRUTTORE

(sig. Giovanni Canzonieri)




IL RESP. DELL'AVVOCATURA

(avv. Sergio Boncoraglio)



IL DIRIGENTE

(dott. Francesco Lumiera)



Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori: Segr. Gen., Ragioneria, Avvocatura comunale

Da oscurare per la sezione atti ufficiali i seguenti dati: nominativi e dati atti giudiziari

IL DIRIGENTE

(dott. Francesco Lumiera)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 28/02/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

07 MAR. 2013

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Salonia Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 14 MAR. 2013 e cioè dal 07 MAR. 2013 al _____

Ragusa 15 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE